

**Comune di Piedimonte Matese**

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
30	19-03-2019

Settore:

TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile del Settore:

MENDITTO VINCENZO

OGGETTO:	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90 DELLA PROCEDURA DI GARA DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI R.S.U. CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA" DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE PER 5 (CINQUE) ANNI C.I.G. CIG 47644110382
-----------------	---

Il sottoscritto dott. ing. Vincenzo Menditto, incaricato con Decreto Sindacale n. 7 del 04/02/2019,

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000;
- La Legge 241/90;
- D.Lgs. 163/2006;
- DPR 270/2010;
- D.Lgs. 50/2016;
- la delibera di G.M. n. 4 del 18/02/2019 avente per oggetto "Atto di indirizzo per il responsabile del settore territorio e ambiente in merito al servizio di igiene urbana";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 7/3/2013, l'organo esecutivo comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell'allora responsabile del settore LL.SS.PP., approvando il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto, il bando e il disciplinare di gara relativi al servizio integrato di igiene urbana per il comune di Piedimonte Matese, CIG 47644110382;
- con determinazione n. 401 del 9/4/2013 il responsabile del settore LL.SS.PP. approvava gli stessi atti già approvati con la citata Deliberazione di G.M. (capitolato speciale d'appalto, bando di gara, schema di contratto e disciplinare di gara), indicando una procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa);
- a seguito di segnalazioni da parte di talune ditte interessate all'appalto, responsabile del settore LL.SS.PP., provvedeva con proprio atto ad effettuare alcune rettifiche, ottenendo, poi, "l'approvazione" dei documenti da parte dell'organo esecutivo comunale con delibera di Giunta Municipale n. 127 del 17/7/2013;
- successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento, proponeva al suo dirigente, di pubblicare il DUVRI, il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando ed il disciplinare di gara, nonché di prorogare il termine ultimo per la consegna delle offerte alle ore 13,00 del 16 settembre 2013, pertanto, il dirigente adottava l'atto di determina n. 794 del 23/7/2013, senza osservare le forme di pubblicità legale già utilizzate per l'indizione della gara;
- con nota a propria firma prot. 207/RSU del 5/9/2013, indirizzata all'assessore comunale, al sindaco e al segretario generale – il dirigente del Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, chiedeva l'adozione di un atto di indirizzo per procedere alla scelta dei commissari;
- a riscontro di tale comunicazione, l'assessore, nella qualità anche di vicesindaco, informa il Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, il sindaco e il segretario generale, che si poteva provvedere a individuare degli esperti, anche esterni, ai fini della costituzione della commissione di gara, con nota prot. 14184 del 18/9/2013;
- a fronte di tale nota il Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, con determinazione

n. 962 del 26/9/2013, provvedeva a nominare la commissione;

- alla scadenza del termine fissato pervenivano n. 5 plichi, come attestato del Responsabile dell'Ufficio Protocollo Prot. n. 13985 del 16/09/2013, trasmessi dalle ditte:

1. SENESI s.p.a. - Prot. n. 13920 del 13/09/2013;
2. PULITEM S.R.L. - Prot. n. 13937 del 16/09/2013;
3. GO Service s.c.a.r.l. - Prot. n. 13951 del 16/09/2013;
4. Ecologica Impianti srl Unipersonale - Prot. n. 13973 del 16/09/2013;
5. GRUPPO TERMOTETTI sas - Prot. n. 13979 del 16/09/2013;

- in data 26/09/2013 si teneva la prima seduta di gara, in data 10/10/2013 la seconda seduta e in data 24/10/2013 la terza seduta di gara (deserta), come da verbali n. 1, n. 2 e n. 3 in pari data;

- in data 30/10/2013, prot. N. 16440, uno dei componenti rassegnava le proprie dimissioni;

- con nota prot. n. 267/RSU del 21/11/2013 veniva richiesto a n. 11 Sindaci di Comuni della Provincia la disponibilità di un tecnico in servizio presso il singolo Comune, in possesso di esperienza nel settore della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da nominare quale componente della Commissione di Gara di che trattasi, in sostituzione del componente dimissionario;

- a fronte di tale richiesta pervenivano solo n. 2 adesioni;

- con verbale del 16/12/2013, a seguito di sorteggio, veniva estratto il nominativo del sostituto del componente dimissionario;

- con determina n. 1185/359 del 16/12/2013 veniva nominato il nuovo componente, quale tecnico esterno nella Commissione;

- si tenevano complessivamente n. 10 sedute di gara in data: 26/09/2013, 02/10/2013, 24/10/2013, 27/12/2013, 09/01/2014, 04/02/2014, 13/02/2014, 19/02/2014, 06/03/2014 e 18/03/2014;

- nella seduta del 18/03/2014, verbale n. 10, per la commissione come sopra composta risultava aggiudicataria la ditta Termotetti;

- l'offerta della ditta Termotetti risultava anomala ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs 163/2006;

- pertanto, si attivava la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi degli artt. 87 ed 88 del richiamato D. Lgs 163//2006;

- con nota n. 44 del 20 marzo 2014 la società Termotetti veniva invitata a presentare le giustificazioni da far pervenire entro gg. 15;

- che in data 03/04/2014, con nota acquisita al protocollo con n. 5205, la società Termotetti presentava le giustificazioni richieste;

- in data 14/04/2014 prot. n. 1005/A.T. veniva nominata la Commissione per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'impresa;

- con verbale di gara n. 1 del 16/04/2014 la Commissione, ricevuta la documentazione, provvedeva a verificare la congruità degli elementi economici trasmessi a supporto dell'offerta, rilevando l'effettiva esistenza di utile per l'impresa appaltatrice e, di conseguenza, la sostenibilità dell'offerta presentata;
- completata questa fase di nomina, si procedeva all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla società Termotetti con atto di determina n. 414 del 15/5/2014;
- all'aggiudicazione provvisoria seguiva, una volta verificati il possesso dei requisiti, quella definitiva, cui provvedeva il responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici, con atto di determina recante il n. 1051 del 24/12/2014.
- l'intera procedura veniva completata con la stipula del contratto d'appalto rep. n. 5 del 27 marzo 2015.

RILEVATO CHE:

- all'esito di complesse ed articolate indagini nell'ambito del procedimento penale n. 7351/16/RGNR, il 07/09/2016 il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva ordinanza custodiale nei confronti di numerosi indagati, sulla scorta della ipotizzata sussistenza di una molteplicità di fatti illeciti - essenzialmente di turbativa d'asta e di corruzione, ma anche di truffa ed abuso d'ufficio - posti in essere nell'ambito delle gare per l'affidamento e la gestione in appalto dei servizi relativi al c.d. "ciclo integrato dei rifiuti" indette da numerosi comuni, compresa quella del Comune di Piedimonte Matese, fatti ricondotti nell'ambito di operatività dei vertici (formali e sostanziali) della società TERMOTETTI s.a.s., risultata aggiudicataria della gara descritta in premessa e oggetto dell'inchiesta giudiziaria;
- in particolare, il "dominus di fatto del gruppo imprenditoriale TERMOTETTI", era tratto in arresto in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine tanto al reato associativo quanto a quello di turbativa d'asta, nella veste qualificata di promotore e capo, quanto alla totalità dei reati con riferimento alle gare e, più in generale, alle complessive vicende ad esse pertinenti, concernenti il comune di Piedimonte Matese;
- avverso detto provvedimento veniva proposta tempestiva impugnazione tanto dal difensore degli indagati, quanto il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione all'affermata sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in ordine alle ipotesi di reato;
- a fronte di tale impugnazione segue la decisione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 131431 del 16/02/2017 ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 03/10/2016;
- proposto riesame dall'indagato, ex art. 309 c.p.p., con provvedimento n. 1974/17 in data 12/04/2017, emesso dal Tribunale di Napoli, X Sez. Collegio B, annullava l'ordinanza in questione con riferimento alla totalità degli addebiti ascritti, fatta eccezione delle ipotesi di turbativa d'asta;
- al termine dei ricorsi, gli imputati venivano rinviati a giudizio in data 28/09/2017 per i reati

a loro ascritti, unitamente ad altri soggetti, nell'ambito del p.p. 7351/16/RG NR incardinato dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Santa Maria C.V.;

- infine, altri imputati, con rito abbreviato venivano condannati per il reato di turbativa d'asta con sentenza del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 14/02/2019.

TENUTO CONTO CHE:

- la società TERMOTETTI s.a.s., tramite il proprio amministratore, formulava in data 13/10/2016 istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list), tenuto dalla Prefettura di Caserta;

- con determinazione n. 21 del 17.01.2017 si prendeva atto del nuovo Amministratore e Legale rappresentante e contestuale rinnovo della denominazione in "TERMOTETTI SAS di DI CHELLO ANGELO & C.";

- in ragione delle risultanze istruttorie, con nota prot. n. 0079698 del 17.10.2017, la Prefettura di Caserta comunicava alla società ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990;

- a seguito delle informazioni e del parere acquisito, la Prefettura UTG di Caserta con nota n. 6332 del 22.01.2018, notificata a mezzo di Ufficiali di P.G. della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Napoli in data 1.02.2018 ed acquisita al protocollo generale del Comune di Piedimonte Matese al n. 1779, ha trasmesso l'informativa interdittiva antimafia prot. n. 0006332 adottata dal Prefetto di Caserta in data 22.01.2018 ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. N. 159/2011, nei confronti di "TERMOTETTI SAS di DI CHELLO ANGELO & C." con sede in Gioia Sannitica, C.F. e P.IVA n. 02696170618;

- con determinazione n. 88/31 del 06/02/2018, si procedeva alla rescissione del contratto di appalto Rep. n. 5/2015 relativo al servizio di spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta nel Comune di Piedimonte Matese di durata quinquennale dell'importo complessivo di € 8.383.716,98 affidato alla predetta società;

- con determinazione n. 199/17 del 06/02/2018, si procedeva accertare la penale, a titolo di liquidazione del danno, salvo comunque maggior danno, ai sensi dell'art.9 del Contratto d'Appalto Rep. n. 5/2015 relativo al servizio di spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta nel Comune di Piedimonte Matese, a danno della TERMOTETTI sas di Chello Angelo & C. è determinata in € 838.371,70;

- a fronte di tali atti, atteso che nella procedura di evidenza pubblica nella quale era risultata aggiudicataria la società TERMOTETTI sas, risultavano n. 3 ulteriori ditte utilmente collocate in graduatoria e pertanto si provvedeva allo scorrimento di graduatoria con il seguente esito:

- Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Senesi spa - 2° in graduatoria; riscontro pec del 03/04/2018 con esito positivo: tuttavia non si può prendere in considerazione in quanto la ditta è colpita da interdittiva antimafia come da

nota della Prefettura di Caserta prot. n°0094015 del 29/11/2017;

- Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Pulitem srl - 3° in graduatoria; riscontro raccomandata con a/r esito: negativo;
- Richiesta disponibilità prot. n°510. del 29/03/2018 ditta Go Service scarl - 4° in graduatoria; riscontro pec esito: negativo;

- intanto la TERMOTETTI, con ricorso numero R.G. 1128/2018, ricorreva avverso alle suddette determine, nonché con ricorso numero R.G. 405/2018 al provvedimento adottato dalla Prefettura di Caserta;

- che con determinazione Reg. Gen. n.273 del 15/05/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha avviato una procedura per l'individuazione di idoneo operatore economico mediante richiesta di preventivi a delle ditte che gestiscano analogo servizio in Comuni della Provincia di Caserta, preferendo quelli iscritti nelle white list provinciali ovvero a prevalente capitale pubblico, in via propedeutica all'adozione di Ordinanza Sindacale ex art.191 del D.lgs. n.152/2006 per la gestione servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili con annessi servizi affini e complementari;

- che la lettera d'invito prot. n. 6181 del 15/05/2018, approvata con la predetta determinazione n.273 del 15/05/2018, è stata inviata a mezzo pec alle seguenti ditte:

1. TUSRL
2. LAVORGNA SRL
3. C.I.T.E.- CONSORZIO INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI
4. ECOLOGIA FALZARANO SRL
5. CONSORZIO SINERGIE
6. GPN SRL
7. ECONSULT SRL
8. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
9. FORMIA RIFIUTI ZERO srl

- con verbale del 31/5/2018 il Responsabile del Settore Tecnico attestava che delle nove ditte invitate soltanto due rispondevano e presentavano offerta economica in busta chiusa e sigillata, e precisamente:

- ECOLOGIA FALZARANO SRL prot. N. 6918 del 29/05/2018
- LAVORGNA SRL prot. n. 6933 del 29/05/2018

- con determinazione dirigenziale n. 320 Reg. Generale del 31/05/2018 il Responsabile del Settore Tecnico, a seguito dell'apertura delle due uniche offerte pervenute, riscontrava le seguenti offerte:

- ECOLOGIA FALZARANO SRL ribasso offerto: 4,01%

· LAVORGNA SRL

declinava l'invito a formulare offerta

- con sentenza n. 4635/2018 del 06/06/2018, il TAR Napoli, riuniti i ricorsi, accoglieva il ricorso proposto dalla TERMOTETTI avverso al recesso del contratto e all'applicazione della penale;
- all'esito della procedura di gara indetta con Determina n.273 del 15/05/2018, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 14/06/2018 ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, veniva ordinato alla Ecologia Falzarano di effettuare il servizio così come aggiudicato;
- la società Ecologia Falzarano srl, nonostante la diffida prot. n. 8590 del 28/06/2018, trasmessa via pec in pari data, non dava avvio al servizio il 01/07/2018, né comunicava alcunché, facendo venire meno il rapporto fiduciario necessario per un affidamento di tale portata in condizioni di urgenza;
- con nota prot. n 8630 del 29.06.2018 la società BALGA srl, iscritta nella white list della Prefettura di Napoli, ed in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge, comunicava la disponibilità alla assunzione del servizio agli stessi patti e condizioni dell'affidamento alla Ecologia Falzarano;
- pertanto, con Ordinanza n. 19 del 02/07/2018 ex art. 191 D.Lgs 152/2006 veniva revocata la precedente ordinanza n. 17/2019, e ordinava alla società BALGA srl di effettuare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- nel mentre la TERMOTETTI sas comunicava in data 31/08/2018 la trasformazione societaria in Nova Ecology srl;
- con ricorso n. 3423/2018 del 04/09/2018 l'Ecologia Falzarano ricorreva avverso all'ordinanza sindacale n. 19/2018;
- il Responsabile del Settore Ambiente con la nota n. 15278 del 26/11/2018 comunicava alla Nova Ecology srl (già TERMOTETTI) la revoca contrattuale e con la nota n. 16009 del 06/12/2018 l'avvio del procedimento per l'adozione dei poteri sostituitivi per il pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti;
- nel perdurare della vicenda giudiziaria, il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, con Determina n. 719 del 30/11/2018, indiceva Procedura per la individuazione di idoneo operatore economico mediante richiesta di preventivi a delle ditte iscritte nelle white list provinciali propedeutica all'adozione di ordinanza sindacale ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti CIG 7711089FEE;
- in data 06/12/2018 a mezzo raccomandata A/R la Nova Ecology srl, produceva ricorso al TAR Campania avverso ai suddetti atti amministrativi;
- con ricorso numero R.G. 7812/2018 del 04/10/2018, veniva proposto dalla Prefettura di Caserta appello per la riforma della sentenza TAR Napoli n. 4635/2018 del 06/06/2018, in data 14/12/2018 il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso prodotto dalle Prefettura di Caserta e di Napoli, con ordinanza n. 6067/2018 Reg. Prov. Cau. sospendeva l'efficacia della sentenza del Tar Campania n. 4635 del 11.7.2018 facendo riprendere, in tal modo, efficacia l'informazione interdittiva antimafia e la risoluzione del contratto n. 5/2015 disposta

con determina n. 31 del 06/02/2018;

- il Tar Campania, nella stessa data del 14/12/2018 di pubblicazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato, riprendendo i contenuti della stessa, respingeva l'istanza di misure cautelari anche in ordine all'avvio del procedimento finalizzato all'adozione dei poteri sostituitivi per il pagamento diretto delle spettanze arretrate ex articolo 30 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, nelle more del giudizio di appello;
- il TAR Napoli con sentenza n. 262 del 20/12/2018 respingeva il ricorso proposto dalla Ecologia Falzarano avverso all'ordinanza n. 19/2018;
- all'esito della procedura indetta con Determina n. 719 del 30/11/2018, CIG 7711089FEE, aggiudicata alla società BALGA srl, veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 2 del 08/01/2019 ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 che affidava il servizio alla società aggiudicataria;
- con nota del 5 febbraio 2019 la Nova Ecology srl (già TERMOTETTI), per il tramite del proprio legale muoveva una serie di rilievi all'ordinanza n. 2/2019 e alla procedura di gara di cui alla Determina n. 273 del 15/05/2018;
- il Responsabile pro-tempore del Settore Ambiente e Territorio ing. Angelo Meoli, con nota prot. 1270 del 23/01/2019, provvedeva a richiedere alla società BALGA srl idonea documentazione al fine di verificare e accertare il possesso dei necessari requisiti;
- la società BALGA con propria nota prot. n. 32 del 28/01/2019 riscontrava la nota di cui sopra;

ACCERTATO CHE:

- la società TERMOTETTI, al fine di partecipare alla gara indetta dal Comune di Piedimonte CIG 4764410382, per soddisfare i requisiti previsti, sottoscriveva contratto di avvalimento con la società IMPRESUD, in particolare per il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, in violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell'art. 88 del DPR 207/2010, norme in vigore a quell'epoca;
- dall'esame del registro dell'Albo dei gestori Ambientali risulta:
 - per la società TERMOTETTI P. IVA 02906410614 risulta l'iscrizione soltanto per le categorie 2-bis dal 07/12/2006 - 9 dal 03/10/2006 - 10A dal 17/09/2015 - 10B dal 16/06/2016; in luogo di quella di categoria 1;
 - per la società Nova Ecology P. IVA 02696170618, (già TERMOTETTI fino al 31/08/2018) risulta l'iscrizione per le categorie: 1 dal 08/06/2017; 2bis dal 28/09/2017; 4, 8 e 9 dal 26/11/2015;
- la stessa IMPRESUD è stata colpita da interdittiva emanata dalla medesima Prefettura con provvedimento n.45683 del 13/08/2015, confermata sia dal TAR CAMPANIA con sentenza n. 210/2016 che dal Consiglio di Stato con sentenza n.670/2017 del 14/02/2017;
- con decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 47607 del 31/08/2015, integrato decreto prefettizio prot. n. 50192 del 15/09/2015, sulla scorta della lettera ANAC del 24/08/2015, si provvedeva, nei confronti della società IMPRESUD, alla straordinaria e temporanea

gestione, con la contestuale nomina di tre amministratori, a cui sono furono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società IMPRESUD con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risultava affidataria;

- con decreto del Prefetto di Caserta, prot. n. 38374 del 15/05/2017, si stabiliva, anche sulla scorta del parere ANAC n. 24480 del 28/03/2017, la cessazione della straordinaria e temporanea gestione dei contratti di appalti pubblici affidati alla società IMPRESUD, già disposta con decreto prefettizio n. 47607 del 31/08/2015, degli affidamenti ancora in essere, dal 20/06/2017;

- la TERMOTETTI sas comunicava in data 31/08/2018 la trasformazione societaria in Nova Ecology srl;

- la società TERMOTETTI (oggi Nova Ecology) ha svolto sino ad oggi il servizio di servizio integrato di igiene urbana per il comune di Piedimonte Matese senza soluzione di continuità;

- a carico del titolare della IMPRESUD, impresa ausiliaria, all'atto della partecipazione alla gara aggiudicata alla TERMOTETTI (oggi Nova Ecology), come impresa, risultava sentenza di condanna passata in giudicato relativa proprio all'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs 152/2006) violando l'art. 38, comma 1, lett. C, del D.Lgs 163/2006;

- in data 29/09/2017 nell'ambito del procedimento penale, che vedeva coinvolti diversi soggetti partecipanti alla gara di che trattasi, è stato disposto dal GUP presso il Tribunale di S. Maria C.V il rinvio a giudizio di alcuni di loro per il reato di turbativa d'asta, mentre con sentenza del GIP n. 62/2019 del 14/02/2019 altri sono stati già condannati per lo stesso reato;

RITENUTO CHE:

- per quanto dapprima accertato, sussistono gli estremi per annullare ex art. 21 nonies la procedura di gara;

- non si procede all'avviso di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/90, perché il protrarsi oltre della violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui agli artt. 2, 56, 57 e 70 del D.Lgs 163/2006, novellati dal D.Lgs. 50/2016, già accertati e provati in sede giurisdizionale (rinvio a giudizio del 29/09/2017 e sentenza n. 62/2019 del 14/02/2019) in uno a quelli accaduti in sede di partecipazione e aggiudicazione della gara (violazione art. 38 e 49 D.Lgs. 163/2006), esige una celerità del provvedimento da adottare, ancorché tardivo, comprometterebbe ulteriormente l'interesse pubblico;

- risulta rispettato il termine di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies della Legge 241/90, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia), atteso che lo stesso, in relazione al reato turbativa d'asta, decorre dalla data di rinvio a giudizio (29/09/2017) e la prova del reato si è formato nel processo, ancorché con rito abbreviato, sfociato nella sentenza del 14/02/2019;

- tale termine, fermo restando quanto sopra, si applica solo ai provvedimenti che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch'essi, successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione, mentre per quelli anteriori il termine di 18 mesi, la "ragionevolezza del termine" continua a costituire il parametro normativo di riferimento laddove non possa trovare applicazione. Pertanto, oggi il termine appare ragionevole anche in relazione alla violazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) e dell'art. 38, comma1, lett. C, stesso D.Lgs. 163/2006 (requisiti di moralità dell'impresa ausiliaria);

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

SI DETERMINA

l'annullamento in autotutela ai sensi della art. 21 nonies della L. 241/1990 della procedura di gara relativa al servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il sistema "porta a porta" del Comune di Piedimonte Matese per 5 (cinque) anni C.I.G. CIG 47644110382 e di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali.

SI PROPONE

al Responsabile del Settore LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento, quale seguito alla nota prot.1270 del 23/01/2019, trasmessa alla società BALGA all'esito della procedura di gara CIG 7711089FEE, avente per oggetto la verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, di procedere celermente con la stessa verifica e stipula del contratto ovvero alla consegna del servizio sotto riserva di legge, qualora sussistano i presupposti, stante l'urgenza conseguente al presente atto, tenendo conto di dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo anche alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/119/20(8) del 23/03/2016;

SI DA' ATTO

§ che gli atti richiamati nel presente provvedimento:

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della determinazione;
- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

§ che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

ATTESTA ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi degli artt. 6 bis Legge 241/1990, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ed, infine, del Codice anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piedimonte Matese:

- non sussistono conflitti di interesse, anche potenziale, e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;

- l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

SI DISPONE

di trasmettere la presente determinazione:

- Al signor Prefetto della Provincia di Caserta;
- al Settore Contenzioso per valutare le azioni necessarie da intraprendere come conseguenza dell'annullamento, oltre per le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei vari responsabili;
- all'Autorità Giudiziaria per valutare se i fatti integrano gli estremi di ulteriori reati;
- alla Corte dei Conti;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Piedimonte Matese;
- all'ANAC;
- alla società Nova Ecology, già TERMOTETTI;
- alla società Balga;
- al Responsabile Unico del Procedimento per quanto dapprima proposto;

Piedimonte Matese, lì 19 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Dott. Ing. Vincenzo Menditto

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 19-03-2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90 DELLA PROCEDURA DI GARA DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI R.S.U. CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA" DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE PER 5 (CINQUE) ANNI C.I.G. CIG 47644110382

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
- tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
MENDITTO VINCENZO

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale.